il Fatto Quotidiano

Quotidiano

Data 23-10-2021
Pagina 9
Foglio 1

MOTIVAZIONI • La Consulta: "Non ci fu potere straordinario"

"I Dpcm Conte furono legittimi, nessuna violazione della Carta"

» Alessandro Mantovani

I Dpcm di Giuseppe Conte erano legittimi, almeno dopo il decreto legge 19 del 26 marzo 2020. Quelle norme infatti "non hanno conferito al presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell'art. 78 Cost., ma hanno a esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati". Lo scrive la Corte costituzionale nelle motivazioni, rese note ieri. della sentenza n° 198 del 23 settembre. Estensore, il giudice Stefano Petitti.

All'esame della Consulta, giudice della costituzionalità delle leggi e degli atti con forza di legge e quindi non dei Decreti del presidente del Consiglio dei ministri, c'erano gli articoli 1 e 2 del dl 19/2020 che autorizzavano appunto il governo a stabilire nel dettaglio restrizioni e sanzioni allo scopo di contenere la diffusione del contagio. L'Italia era in *lockdown* dal 9 marzo, in forza al decreto legge 6 del 23 febbraio adottato subito dopo i primi casi di "nuovo Coronavirus" rilevati nel nostro Paese.

"Prima o poi anche la Consulta boccerà le misure anti-Covid" era il titolo dell'intervista che *La Verità* fece il 4 gennaio a un'intervista a Sabino Cassese, docente di Diritto amministrativo, giudice emerito della Corte costituzionale, riferimento di decine di alti dirigenti dello Stato. A Conte rimproverava, tra l'altro, di "aver trasposto contenuti normativi nei noti dpcm, che sono atti amministrativi". Ma il giudice delle leggi non la vede così. Secondo la Consulta, il decreto legge 19/2021 "non soltanto ha tipizzato le misure adottabili dal presidente del Consiglio dei ministri, in tal modo precludendo all'autorità di governo l'assunzione di provvedimenti *extra ordinem*, ma ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità amministrativa, che è di per sé del tutto incompatibile con l'attribuzione di potestà legislativa ed è molto più coerente con la previsione di una potestà amministrativa, ancorché a efficacia generale". Nessuna violazione dunque degli articoli 76 e 77 della Costituzione, che disciplinano decreti delegati (autorizzati cioè con legge delega) e decreti legge (adottati in caso di necessità e urgenza), né dell'articolo 78 sui poteri straordinari in caso di guerra.

La questione era stata sollevata dal giudice di pace di Frosinone dopo il ricorso di un signore multato (400 euro) il 20 aprile 2020 dai carabinieri di Trevi nel Lazio, perché era uscito di casa per motivi diversi da quelli di salute, lavoro o necessità, consentiti dal Dpcm in vigore. Nel frattempo, però, il decreto 19/2021 aveva sostituito il 6/2021 come base legale dei Dpcm che elencavano divieti e sanzioni. La Corte fa intendere che qualche dubbio potrebbe sussistere sul decreto 6/2021, ma lo ritiene irrilevante perché era comunque "inapplicabile *ratione temporis*" al caso di Trevi nel Lazio.

Prima o poi anche la Corte boccerà le misure anti-Covid

Sabino Cassese

Avvocato L'ex premier Conte FOTO ANSA

MOTIVAZIONI • La Consulta: "Non ci fu potere straordinario"
"I Dpcm Conte furono legittimi, nessuna violazione della Carta"
I monoclonali salvavita marciscono in frigo: 60 mila fiale in scadenza

045688

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.